Dott.ssa ANNA RIBERTI - NOTAIO
via Filippo Carcano n. 47, Milano
tel. 02.49.80.219
e-mail: riberti@itnotai.com

Repertorio n. 2051 Raccolta n. 1305

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato alla Agenzia delle Entrate di Milano DPI-TP2
****
il 2 agosto 2022
Serie 1T
al n. 68740
€ 200,00

L'anno 2022 (duemilaventidue)
il giorno 1 (uno)
del mese di agosto
In Milano, nello studio in via Filippo Carcano n. 47.
Io sottoscritta **Anna Riberti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, espressamente incaricato a redigere il presente verbale da:
- Lambardi Pasquale, nato a Catanzaro il 18 maggio 1974, domiciliato per la carica in Milano via Anguissola Sofonisba n. 23, quale Presidente del Consiglio di amministrazione e nell'interesse della società a responsabilità limitata:

"Relatech Consulting S.r.l."

con sede in Milano, via S. Anguissola n.23, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero e codice fiscale: 10166110964, iscritta al R.E.A. con il numero MI-2510759, capitale sociale euro 10.000,00 i.v.,
con immediatezza rispetto alla chiusura dell'assemblea

do atto

che il giorno 1 (uno) agosto 2022 (duemila ventidue) ad ore 9.59 (nove e cinquantanove) con le modalità di seguito indicate, ha avuto inizio la delibera dell'assemblea della predetta società alla quale ho assistito quale segretario verbalizzante, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Relatech S.p.A. delle società da questa interamente controllate Relatech Consulting S.r.l. e Xonne S.r.l.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Avendo aderito alla richiesta di verbalizzazione quale segretario do atto (utilizzando per facilità di riferimento il tempo presente) che la riunione si è svolta come segue.
Presiede il comparente ai sensi di statuto, il quale constata e dà atto che:
- l'Assemblea è riunita in questo giorno ed ora in unica convocazione giusta avviso trasmesso a tutti gli interessati in data 22 luglio 2022 ai sensi di statuto, con intervento dei partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art.12 del vigente Statuto al link indicato nell'avviso di convocazione medesimo;
- è rappresentato l'intero capitale sociale interamente di spettanza di Relatech S.p.A., a mezzo il medesimo Pasquale Lambardi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, gli altri Consiglieri signori Silvio Cosoleto e Antonio Patruno, collegati in teleconferenza;
- la società non è dotata di organo di controllo sulla gestione.

I soggetti collegati in teleconferenza dichiarano poter chiaramente assistere alla riunione e di essere in possesso della documentazione di corredo.
Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto.

Aperta la seduta

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra la proposta di fusione mediante incorporazione in:
* **Relatech S.p.A.**, con sede in Milano, Via S. Anguissola n. 23, capitale Sociale Euro 210.926,24 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con p.iva e c.f. n. 03267710964, REA n. MI-1662226 (l'"*Incorporante*"),
delle società controllate direttamente e totalitariamente:
* **Xonne S.r.l.,** con sede in Milano, Via S. Anguissola n. 23, capitale sociale euro 15.806,45, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con p.iva e c.f. n. 02669710341, REA n. MI-2596509;
* **Relatech Consulting S.r.l.,** sopra generalizzata;
(congiuntamente, le "*Incorporande*").
In particolare, il Presidente fa presente che:
* **sotto il profilo organizzativo**
la proposta operazione trova giustificazione nell'esigenza di addivenire ad una completa integrazione sia giuridica sia economica tra le strutture aziendali dell'Incorporante e delle Incorporande, al fine di semplificare ed efficientare la gestione e l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e finanziaria e di razionalizzare l'utilizzo delle risorse;
* **sotto il profilo economico - patrimoniale**
- detenendo l'Incorporante la totalità del capitale delle Incorporande, la fusione verrà attuata mediante annullamento della partecipazione rappresentativa dell'intero capitale di queste ultime, senza concambio e senza alcun aumento di capitale della Incorporante stessa; conseguentemente, ai sensi dell'art. 2505 comma 1 c.c., non sono state redatte le relazioni dell'Organo amministrativo di cui all'art. 2501-*quinquies* c.c. e degli esperti di cui all'art. 2501 *sexies* C.C.;
- la fusione viene attuata sulla base dei bilanci al 31 dicembre 2021, debitamente approvati dalle rispettive assemblee dei soci;
- il progetto è stato depositato unitamente agli altri documenti richiesti dalla legge presso le rispettive sedi sociali nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2501-*septies* c.c. ed iscritto al Registro delle Imprese di Milano il giorno 1 luglio 2022 per tutte le società;
- la società Incorporante non si trova in situazione di perdita qualificata nè verrà a trovarvisi in esito alla fusione;
- non sussistono i presupposti di cui all'art. 2501 *bis* c.c. (fusione a seguito di acquisizione con indebitamento);
- l'Incorporante detiene tuttora direttamente l'intero capitale delle Incorporande;
- la fusione comporta lievi modifiche formali allo statuto della Incorporante (quale allegato al progetto di fusione) e precisamente:
* l'ampliamento dell'oggetto sociale - sempre nell'ambito del settore digitale in cui la società opera - con inclusione in particolare dell'attività esercitate dalle Incoporande di: progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, manutenzione e consulenza di software ERP (Enterprise Resource Planning); progettazione, sviluppo, creazione e commercializzazione (anche mediante sistemi di e-commerce) di programmi operativi gestionali e di applicazioni software, in particolare nel settore del "mobile" (smart phone, tablet, smart tv, ecc); gestione di attività e servizi, in proprio e/o per conto di terzi, di realizzazione, gestione commercializzazione e distribuzione in via diretta e/o indiretta, di pagine world wide (web) siti interattivi virtuali (internet,

computer vision, realtà aumentata, realtà virtuale) comprensivi di testi, immagini, suoni e informazioni, prodotti e servizi di rete e di telecomunicazioni; diffusione, fornitura (dietro pagamento di canone o a titolo di prova) installazione, collegamento, espansione, assistenza e consulenza ad utenti privati, imprese commerciali, liberi professionisti ed Enti privati e pubblici anche territorialmente (Regioni, Province, Comuni) per la rete internet e per le reti telematiche in genere; commercializzazione (anche mediante sistemi di e-commerce) di software prodotti e sviluppati da terzi; progettazione, riproduzione, gestione e collocazione di copertine, messaggi pubblicitari, presentazioni di prodotti e/o servizi offerti sulla rete internet e/o sulle altre reti telematiche dagli utenti collegati o collegabili (Art.3);
* la sostituzione dei riferimenti al mercato AIM Italia con il mercato *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* in adeguamento alle sopravvenute modifiche normative (Artt. 10, 11, 31);
- ai fini delle imposte sui redditi la fusione è disciplinata dall'art. 172 D.P.R. 917/86 e costituisce un'operazione neutrale, che non comporta il realizzo o la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze sui beni dell'Incorporante o delle Incorporande.
Il Presidente infine, richiamati i contenuti della prospettata operazione, dichiara che:
* sono decorsi i termini di cui agli artt. 2501-*ter,* ultimo comma, c.c. e 2501-*septies,* primo comma, c.c.;
* non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo dalla data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso il Registro delle Imprese, e comunque in rapporto a quanto risultante dai rispettivi bilanci, confermando che sono stati assolti tutti gli adempimenti richiesti dalla Legge.
L'Assemblea quindi, con votazione espressa verbalmente dal rappresentante dell'unico socio,
- preso atto della procedura "semplificata" adottata dall'Organo amministrativo (mancanza delle relazioni di cui agli artt. 2501 *quinquies* e *sexies* C.C.)

delibera

1.)

di approvare il **progetto di fusione** per l'incorporazione nella società **"Relatech S.p.A."**, con sede in Milano delle società **"Xonne S.r.l." e "Relatech Consulting S.r.l",** entrambe con sede in Milano, via S. Anguissola n. 23, secondo le modalità tutte di cui al progetto di fusione stesso (che al presente si allega **sotto "A"** nel medesimo testo depositato al Registro delle Imprese, e così con ad esso unito lo statuto dell'incorporante) stabilendosi che:
* essendo le società Incorporande totalmente e direttamente possedute dalla Incorporante, la fusione avverrà con **annullamento della partecipazione** rappresentante l'intero capitale sociale delle Incorporande stesse, **senza concambio** e **senza alcun aumento di capitale** della Incorporante;
* lo **statuto della Incorporante** subirà lievi modifiche in conseguenza della fusione come da statuto allegato al progetto medesimo,
* non sono previsti **conguagli in denaro**;
* la **data di decorrenza degli effetti della fusione** nei confronti dei terzi di

cui all’art. 2504-bis C.C. decorrerà dall'ultima delle iscrizioni dell'atto presso il competente Registro delle Imprese ovvero dalla data successiva da stabilirsi nell'atto di fusione ai sensi dell’art. 2504-bis C.C.;
* le **operazioni delle Incorporande** saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la fusione acquisterà efficacia civilistica;
* parimenti **ai fini delle imposte sui redditi** nel rispetto dell'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/86, gli effetti della fusione decorreranno a partire dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la fusione acquisterà efficacia civilistica;
* non è previsto alcun trattamento riservato a particolari **categorie di soci** nè a possessori di titoli diversi dalle azioni o quote;
* non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

2.)

di dare **mandato** agli amministratori tutti in via tra loro disgiunta affinchè abbiano a dare esecuzione alla deliberazione assunta e così per:
a) introdurre nel testo delle adottate deliberazioni tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte richieste per l'eventuale omologazione e per l'iscrizione, ferma l'intangibilità sostanziale degli elementi fondamentali del progetto di fusione;
b) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori e con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 c.c., l'atto di fusione determinandone, nei limiti di legge, la decorrenza e fissandone ogni clausola e modalità.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo di intervenire il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.13 (dieci e tredici).
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 10.14 di questo giorno 1 (uno) agosto 2022 (duemilaventidue).
Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completato per pagine cinque fin qui.
F.to Anna Riberti

Originale di documento informatico

ALLEGATO "A" AL Rep. n° 2051/1305

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI *XONNE S.R.L.* E DI *RELATECH CONSULTING S.R.L.*

IN *RELATECH S.P.A.*

Ai sensi degli artt. 2501-*ter* e 2505 del Codice Civile

Relatech S.p.A.

Sede Legale in Milano, Via S. Anguissola n. 23

Capitale Sociale Euro 210.926,24 i.v.

Registro delle Imprese di Milano – p.iva e c.f. n. 03267710964

Xonne S.r.l.

Sede Legale in Milano, Via S. Anguissola n. 23

Capitale Sociale Euro 15.806,45 i.v.

Registro delle Imprese di Milano – p.iva e c.f. n. 02669710341

Relatech Consulting S.r.l.

Sede Legale in Milano, Via S. Anguissola n. 23

Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano – p.iva e c.f. n. 10166110964

INDICE

1. PREMESSA 3

2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-*TER*, N. 1) 5

3. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E MODIFICHE STATUTARIE DERIVANTI DALLA FUSIONE (ART. 2501-*TER*, N. 2) 5

4. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE (ART. 2501-*TER*, N. 3) 5

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-*TER*, N. 4) 6

6. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI ASSEGNATE IN CONCAMBIO (ART. 2501-*TER*, N. 5) 6

7. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE (ART. 2501-*TER*, N. 6) 6

8. TRATTAMENTI EVENTUALMENTE RISERVATI A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI (ART. 2501-*TER*, N. 7) 7

9. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-*TER*, N. 8) 7

10. ALTRE INFORMAZIONI 7

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

NELLA SOCIETÀ RELATECH S.P.A.

DELLE SOCIETÀ XONNE S.R.L. E RELATECH CONSULTING S.R.L.

(ai sensi degli artt. 2501-*ter* e 2505 del Codice Civile)

1. PREMESSA

Gli organi amministrativi della società **RELATECH S.P.A.**, con sede in Milano (MI), Via S. Anguissola n. 23, capitale sociale di Euro 210.926,24 (Euro duecentodiecimilanovecentoventisei/24) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. REA 1662226, codice fiscale e partita iva 03267710964, della società **XONNE S.R.L.**, con sede in Milano (MI), Via S. Anguissola n. 23, capitale sociale di Euro 15.806,45 (Euro quindicimilaottocentosei/45) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. REA 2596509, codice fiscale e partita iva 02669710341, nonché della società **RELATECH CONSULTING S.R.L.**, con sede in Milano (MI), Via S. Anguissola n. 23, capitale sociale di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. REA 2510759, codice fiscale e partita iva 10166110964, hanno predisposto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2501-*ter* e 2505 del Codice Civile, il seguente progetto di fusione.

Prima di passare ad enucleare le informazioni richieste dall'art. 2501-*ter* c.c., gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione evidenziano, in via preliminare, che il presente progetto contempla l'ipotesi di fusione per incorporazione delle società controllate in misura totalitaria XONNE S.R.L. e RELATECH CONSULTING S.R.L. nella società controllante RELATECH S.P.A. (nel prosieguo "**Fusione**", "**Progetto di Fusione**" o "**Progetto**").

La fusione di cui al presente Progetto non rientra tra quelle di cui all'art. 2501-*bis* c.c. (cd. "fusione con indebitamento").

Si rammenta che nel presente Progetto:

- con il termine "**Società Incorporante**" o "**Incorporante**" si intenderà definire la società RELATECH S.P.A. che risulterà l'unica entità giuridica esistente dopo l'esecuzione dell'operazione di Fusione;
- con il termine "**Società Incorporande**" o "**Incorporande**" si intenderà definire le società XONNE S.R.L. e RELATECH CONSULTING S.R.L. che, per effetto della Fusione, verranno incorporate cessando di esistere.

La Società Incorporante, ai sensi dell'art. 2504-*bis,* comma 1, Codice Civile, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione di Fusione, subentrerà in tutti i rapporti giuridici delle Società Incorporande, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica di società per azioni, e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali delle Incorporande annullandone per converso il patrimonio sociale e la corrispondente partecipazione attualmente detenuta nelle Società Incorporande, il tutto senza ricorrere ad alcun aumento del proprio capitale sociale.

Giova, altresì, evidenziare che, possedendo l'Incorporante la totalità del capitale sociale delle Incorporande, a norma dell'art. 2505 del Codice Civile, le disposizioni di cui all'art. 2501-*ter*, comma 1, nn. 3), 4) e 5) e degli artt. 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del Codice Civile non trovano applicazione. In virtù di tale semplificazione, non si darà luogo alla predisposizione della relazione degli esperti né della relazione degli amministratori.

Da ultimo, gli organi amministrativi danno atto che la presente operazione di Fusione è stata promossa nell'ambito delle iniziative finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione degli assetti societari del GRUPPO RELATECH facente capo alla società RELATECH S.P.A.. A tal proposito, preme rammentare che la società RELATECH S.P.A., dal 2019, ha ricevuto l'ammissione alle negoziazioni sul mercato *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia), a seguito della quale il Gruppo ha registrato una straordinaria e repentina crescita, anche per via delle acquisizioni di partecipazioni totalitarie di società che esercitano business contigui e funzionali al business di RELATECH S.P.A., tra queste, le società XONNE S.R.L. e RELATECH CONSULTING S.R.L..

L'operazione in oggetto trova, dunque, ragione e giustificazione nell'esigenza di addivenire ad una completa integrazione - sia giuridica che economica - tra le strutture aziendali dell'Incorporante e delle Incorporande, così dando luogo ad un unico soggetto economico eliminando la duplicazione di strutture e competenze con l'obiettivo precipuo di:

(i) semplificare ed efficientare la gestione e l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e finanziaria, garantendo una maggiore efficacia operativa;

(ii) razionalizzare l'utilizzo delle risorse ottimizzando le economie e le sinergie nell'ambito dei processi aziendali.

2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-*TER*, N. 1)

Società Incorporante:

- **RELATECH S.P.A.**, con sede in Milano (MI), Via S. Anguissola n. 23, capitale sociale di Euro 210.926,24 (Euro duecentodiecimilanovecentoventisei/24) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. REA 1662226, codice fiscale e partita iva 03267710964.

Società Incorporande:

- **XONNE S.R.L.** con sede in Milano (MI), Via S. Anguissola n. 23, capitale sociale di Euro 15.806,45 (Euro quindicimilaottocentosei/45) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. REA 2596509, codice fiscale e partita iva 02669710341.
- **RELATECH CONSULTING S.R.L.** con sede in Milano (MI), Via S. Anguissola n. 23, capitale sociale di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. REA MI-2510759, codice fiscale e partita iva 10166110964.

3. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E MODIFICHE STATUTARIE DERIVANTI DALLA FUSIONE (ART. 2501-*TER*, N. 2)

Lo Statuto dell'Incorporante RELATECH S.P.A., in conseguenza della Fusione oggetto del presente Progetto, verrà modificato così come proposto e rappresentato nell'Allegato "A" al presente Progetto di Fusione.

Dalla data di effetto della Fusione, le Società Incorporande si estingueranno per effetto del trasferimento del proprio patrimonio alla Società Incorporante; conseguentemente lo statuto delle Società Incorporande cesserà di regolare i rapporti giuridici delle medesime.

4. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE (ART. 2501-*TER*, N. 3)

Dal momento che le Società Incorporande sono interamente e direttamente controllate dalla Società Incorporante, la Fusione non comporterà la determinazione di un rapporto di concambio, né l'aumento del capitale sociale della Società Incorporante.

Le quote delle Società Incorporande verranno annullate a fronte dell'iscrizione nell'attivo e nel passivo della Società Incorporante delle attività e delle passività delle Società Incorporande medesime, originando una differenza da annullamento.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-*TER*, N. 4)

In conseguenza di quanto al precedente punto n. 4, per effetto della Fusione, non verranno emesse ed assegnate nuove azioni della Società Incorporante in cambio delle quote delle Società Incorporande di proprietà della Società Incorporante, che saranno infatti annullate.

6. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI ASSEGNATE IN CONCAMBIO (ART. 2501-*TER*, N. 5)

In conseguenza di quanto al precedente punto 5, non vi è la necessità di fornire le indicazioni di cui all'art. 2501-*ter*, comma primo, n. 5, relativamente alla data dalla quale le quote delle Società Incorporande partecipano agli utili della Società Incorporante.

7. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE (ART. 2501-*TER*, N. 6)

Gli effetti giuridici della Fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 1, del Codice Civile, dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504, comma 2, del Codice Civile.

Nell'atto di fusione potrà essere stabilita, come consentito dall'art. 2504-*bis*, comma 2, del Codice Civile, una data successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504, comma 2, del Codice Civile.

A partire da tale momento le Società Incorporande si estingueranno ed i loro diritti ed obblighi saranno assunti dalla Società Incorporante.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 2501-*ter*, n. 6, del Codice Civile, ai fini contabili e fiscali – a condizione che la fusione esplichi i suoi effetti ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del Codice Civile, entro il 31 dicembre 2022 – le operazioni effettuate dalle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante retroattivamente a decorrere dal **1° Gennaio 2022**. Da tale data decoreranno anche gli effetti della Fusione ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986.

Diversamente, nell'ipotesi in cui gli effetti della Fusione di cui all'art. 2504-*bis* del Codice Civile dovessero esplicarsi successivamente al 31 dicembre 2022, le operazioni effettuate dalle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal **1° Gennaio 2023.**

8. TRATTAMENTI EVENTUALMENTE RISERVATI A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI (ART. 2501-*TER*, N. 7)

Non esistono, alla data di stesura del presente Progetto di Fusione, particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni, rappresentanti il capitale sociale. Per completezza, preme segnalare che il 20 maggio u.s. si è chiusa l'ultima finestra per l'esercizio di conversione dei *warrant* emessi da Relatech S.p.A..

9. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-*TER*, N. 8)

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

10. ALTRE INFORMAZIONI

Le Società Incorporande non sono proprietarie di alcun bene immobile né sono intestatarie di alcun bene mobile registrato.

Ai sensi dell'art. 2501-*septies* del Codice Civile, il presente Progetto di Fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, verrà depositato per l'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione unitamente al Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 di cui all'art. 2501-*quater*, comma 2, del Codice Civile ed ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi (31.12.2019 – 31.12.2020 – 31.12.2021) di tutte e tre le società.

***

Sono fatte salve le variazioni, integrazioni ed aggiornamenti del presente Progetto di Fusione e dello Statuto della Società Incorporante qui allegato eventualmente richieste dall'Ufficio del Registro delle Imprese ovvero in sede di controlli di Legge, ovvero apportate dagli organi societari che adottano la decisione in ordine alla fusione che non incidano sui diritti dei soci e dei terzi ai sensi dell'articolo 2502

del Codice Civile, comprese le variazioni dell'entità del capitale sociale della Società Incorporante eventualmente conseguenti ad intervenute deliberazioni assembleari di aumento dello stesso.

***

Si riporta in allegato sub "*A*" – quale parte integrante del presente Progetto di Fusione – lo statuto vigente della Società Incorporante integrato con le modificazioni derivanti dalla fusione.

Milano, 29 giugno 2022

Il rappresentante legale di

XONNE S.R.L.

Ing. Pasquale Lambardi

Firmato digitalmente da: LAMBARDI PASQUALE
Data: 30/06/2022 11:42:38

Il rappresentante legale di

RELATECH CONSULTING S.R.L.

Ing. Pasquale Lambardi

Firmato digitalmente da: LAMBARDI PASQUALE
Data: 30/06/2022 11:42:39

Il rappresentante legale di

RELATECH S.P.A.

Ing. Pasquale Lambardi

Firmato digitalmente da: LAMBARDI PASQUALE
Data: 30/06/2022 11:42:40

Allegato "A" al Progetto di Fusione:

Statuto vigente della Società Incorporante integrato con le modificazioni derivanti dalla fusione

STATUTO – Relatech S.p.A.

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata Relatech S.p.A.

Articolo 2

Sede

La Società ha sede nel comune di Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto sociale lo svolgimento in Italia e all'estero di attività innovative ad alto valore tecnologico nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*Information & Communication Technology*), anche in funzione di quanto stabilito ai fini del riconoscimento della qualifica di PMI innovativa e, in particolare le seguenti attività:

- progettazione, realizzazione, fornitura e gestione di sistemi informatici, incluso analisi, progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione di componenti e prodotti "hardware" e "software";
- progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, manutenzione e consulenza di software ERP (Enterprise Resource Planning);
- commercializzazione di prodotti e servizi, realizzati dalla società ed eventualmente da terze parti, nonché fornire l'assistenza tecnica agli stessi;
- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di ricerca e sviluppo di servizi, prodotti e applicazioni innovativi, anche finalizzati alla realizzazione di prototipi;
- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di trasferimento tecnologico;
- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di formazione ad alto livello tecnico e scientifico, ivi comprese le attività svolte in collaborazione con le università nell'ambito della loro didattica istituzionale, nonché di formazione professionale, continua, aperta e a distanza;

- fornitura di consulenza e assistenza scientifica, tecnologica e applicativa;

- realizzazioni, elaborazioni grafiche e gestione di immagini pubblicitarie, disegni, immagini e simboli per relazioni commerciali, professionali, culturali, artistiche e sociali in genere;

- creazione, gestione e commercializzazione di banche dati elettroniche e di motori di ricerca telematica, anche via etere e satellitari;

- organizzazione di ricerche, selezioni, classificazioni ed elaborazioni di dati di ogni genere a mezzo di strumenti elettronici ed informatici a supporto di processi decisionali nel campo del marketing, delle vendite, delle ricerche di mercato, dell'amministrazione e dei processi amministrativi, della finanza e del controllo di gestione, dell'organizzazione e valorizzazione delle risorse umane e del personale, da eseguirsi mediante processi e metodologie innovative e con l'ausilio di sistemi informatici innovativi proprietario e non;

- attività di commercio elettronico; raccolta, produzione, trattamento, immagazzinamento, scambio e distribuzione dell'informazione a supporto dell'attività professionale, aziendale e del tempo libero; l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione e direzione lavori, valutazione di congruità tecnico economica, studi di impatto ambientale, nel campo dell'elettronica e della telematica per la realizzazione di software e hardware;

- partecipazione a programmi, bandi di gara e progetti di ricerca e sviluppo in ambito nazionale e internazionale, coerenti alle finalità societarie anche in collaborazione con strutture pubbliche e/o private a livello nazionale e internazionale;

- collaborazione con le istituzioni aventi analoghe finalità o con consorzi o enti di ricerca pubblici e/o privati in settori analoghi;

- la progettazione, lo sviluppo, la creazione e la commercializzazione (anche mediante sistemi di e-commerce) di programmi operativi gestionali e di applicazioni software, in particolare nel settore del "mobile" (smart phone, tablet, smart tv, ecc);

- la commercializzazione (anche mediante sistemi di e-commerce) di software prodotti e sviluppati da terzi;

- la prestazione di servizi commerciali, di consulenza, progettazione e marketing per conto proprio o di terzi, anche con il tramite di soggetti esterni alla Società, nelle materie costituenti parte dell'oggetto sociale;

- lo sviluppo e la realizzazione di corsi di formazione professionale e approfondimento inerenti all'oggetto sociale, per conto proprio o di terzi.

La società può inoltre svolgere le seguenti attività:

- la gestione di attività e servizi, in proprio e/o per conto di terzi, di realizzazione, gestione commercializzazione e distribuzione, sia in Italia sia all'estero, in via diretta e/o indiretta, di pagine world wide (web) siti interattivi virtuali (internet, computer vision, realtà aumentata, realtà virtuale) comprensivi di testi, immagini, suoni e informazioni, prodotti e servizi di rete e di telecomunicazioni;

- i servizi di diffusione, fornitura, dietro pagamento di canone o a titolo di prova, installazione, collegamento, espansione, assistenza e consulenza ad utenti privati, imprese commerciali, liberi professionisti ed Enti privati e pubblici anche territorialmente (Regioni, Province, Comuni) per la rete internet e per le reti telematiche in genere;

- la progettazione, la riproduzione, la gestione e la collocazione di copertine, messaggi pubblicitari, presentazioni di prodotti e/o servizi offerti sulla rete internet e/o sulle altre reti telematiche dagli utenti collegati o collegabili;
- l'offerta in locazione e/o vendita di siti o caselle postali personalizzate o personalizzabili su internet e sulle reti telematiche progettate e predisposte dalla Società, con relativa gestione degli stessi prodotti sulle reti telematiche;
- l'attività di progettazione, realizzazione e sviluppo di servizi di commercio elettronico, vendita di beni e servizi su rete internet e attraverso altri strumenti distributivi digitali;
- la fornitura di servizi telematici e informatici in genere, la produzione e la vendita di prodotti relativi ai settori, informatici, sia hardware che di software, l'assistenza tecnica nei suddetti settori.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e di ogni attività che la legge riserva a soggetti diversi dalla presente società.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Capitale e azioni

Il capitale sociale è fissato in euro 210.926,24 ed è diviso in numero 42.937.638 azioni, prive di indicazione del valore nominale.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

E' consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'assemblea dell'11 marzo 2019 in sede straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali euro 162.387,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 16.238.700 azioni, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant Relatech" in ragione di 1 azione ogni n. 3 warrant esercitati e con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2023.

L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 settembre 2023, il capitale sociale, per massimi euro 14.007,00, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 1.400.700 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione di euro 0,01 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 20202022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.

L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con efficacia progressiva, con termine finale di sottoscrizione al 30 settembre 2023 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi euro 5.607,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 560.700 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020-2022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società su AIM Italia nei 30 giorni antecedenti la data di verifica del raggiungimento degli obiettivi di performance del piano con uno sconto del 15%, da imputarsi per euro 0,01 a capitale e per il residuo a sovrapprezzo.

L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà: (A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo di nominali euro 75.000,00 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 7.500.000 azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della Società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto oppure con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420- ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per

tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity) che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 5.000.000,00, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristiche degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ. il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Relatech S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod.

civ., ove applicabili. (ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Relatech S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la Società);

(3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 5.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

Subordinatamente all'acquisto da parte della Società della qualifica di PMI innovativa, ai sensi dell'Articolo 4, comma 1 del DL 3/2015, fino a quando la società mantenga i requi- siti di PMI innovativa dovrà possedere almeno due degli ulteriori requisiti richiesti dall'Articolo 25 comma 2 lettera H) del D.L. n.179/2012.

Qualora, successivamente all'iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative la Società perda uno dei requisiti qualificanti previsti dalla legge prima del termine previsto dalla citata normativa, cesserà l'applicazione della disciplina di favore ad essa riservata, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla PMI innovativa sino alla scadenza del

relativo termine; le clausole relative alla PMI innovativa manterranno, per quanto consentito dalla legge, efficacia limitatamente alle partecipazioni già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi, con applicazione della disciplina legislativa vigente per le società a responsabilità limitata per tutto quanto non disciplinato.

Ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, la Società, nei limiti di legge e con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art.2436 del codice civile.

Articolo 6

Categorie di azioni e strumenti finanziari

Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "*cum warrant*" e "*warrant*", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge.

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 8

Diritto di recesso

Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 9

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a quando emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 d. Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10

OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sul mercato *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia), si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia) come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni sul mercato *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia), l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Articolo 10-bis

Articoli 108 e 111 TUF

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sul mercato *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia), si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto

della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ASSEMBLEA

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento *Euronext Growth Milan* e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*.

Con riferimento all'ipotesi in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari sul mercato *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia) deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari dal mercato *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia), così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sul mercato *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia) per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 12

Convocazione

L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MFMilano Finanza", "Italia Oggi" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13

Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 14

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15

Rappresentanza in Assemblea

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 16

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ovvero da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17

Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18

Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, in caso di consiglio fino a 5 (cinque) membri, ovvero almeno 2 (due) dei componenti del consiglio di amministrazione, in caso di consiglio superiore a 5 (cinque) membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies del TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 19

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) consigliere, in caso di liste di fino a 5 (cinque) candidati, ovvero 2 (due) consiglieri, in caso di liste che contengano un numero di candidati maggiore a 5 (cinque), in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

e) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di amministratore indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea;

f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della

lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti di indipendenza e che siano stati individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto per quanto concerne i candidati alla carica di amministratore indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

Qualora sia cessato un amministratore indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20

Adunanze del Consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate. La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera, raccomandata A/R, telefax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audio conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Articolo 21

Poteri di gestione

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..

L'attribuzione al consiglio di amministrazione di competenze che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 22

Delega di attribuzioni

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di amministrazione. Il segretario del Comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 23

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea può determinare, in caso di operazioni straordinarie, variazioni nell'importo complessivo per la remunerazione degli amministratori di cui al presente articolo.

Articolo 25

Direttore generale

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 26

Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ..

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Cod. Civ e di cui all'articolo 2399 del Cod. Civ. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ex articolo 148, comma 4 del TUF, il Sindaco decade dalla carica.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono la progettazione, realizzazione, fornitura e gestione di sistemi informatici e la fornitura di consulenza e assistenza scientifica, tecnologica e applicativa.

Articolo 27

Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 28

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 29

Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-*bis* Cod. Civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 31

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Qualora, in dipendenza dell'ammissione sul mercato *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia), o anche indipendentemente da ciò, le azioni della società risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.